



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 26-04-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di seconda convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi

Alle ore 11:30 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano presenti n. 18 ed assenti 7 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

Marini	Nicola	Sindaco	P
Rovere	Vincenzo	Presidente	P
Sepio	Gabriele	Consigliere	P
Borelli	Massimiliano	Consigliere	P
Di Baldo	Anna	Consigliere	P
Garbini	Annarita	Consigliere	A
Santoro	Vincenzo	Consigliere	P
Mengarelli	Chiara	Consigliere	A
Andreassi	Luca	Consigliere	A
Cammarano	Enrica	Consigliere	P
Fazio	Simone Bruno	Consigliere	P
Gambucci	Umberto	Consigliere	P
Grecco	Patrizia	Consigliere	P
Guarino	Vincenzo	Consigliere	P
Santilli	Matteo	Consigliere	P
Tedone	Salvatore	Consigliere	P
Orciuoli	Matteo Mauro	Consigliere	P
Ferrarini	Massimo	Consigliere	A
Guglielmino	Giuseppa	Consigliere	P
Segrella	Edmondo	Consigliere	P
Anderlucci	Marco	Consigliere	A
Giorgi	Romeo	Consigliere	P
Sergi	Gabriella	Consigliere	P
Nobilio	Federica	Consigliere	A
Silvestroni	Marco	Consigliere	A

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Santoro, Cammarano, Orciuoli

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 21, assenti n. 4** (Ferrarini, Anderlucci, Silvestroni, Guglielmino)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Stefano Iadecola, Stefania Cavalieri, Aldo Oroccini, Alessio Colini, Maurizio Sementilli, Alessandra Zepieri.

Il Presidente concede la parola all'Assessore al Bilancio Colini per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, agli atti; prosegue poi l'intervento, in atti, della Consigliera Sergi.

Sopraggiungono, nel frattempo, i Consiglieri Silvestroni e Guglielmino: **presenti n. 23, assenti n. 2** (Ferrarini, Anderlucci)

Seguono, agli atti, i seguenti interventi: dell'Assessore Colini, della Consigliera Sergi, di nuovo Colini, del Presidente, ancora Assessor Colini e Consigliera Sergi, della Consigliera Nobilio, delm Presidente, del Sindaco, dei Consiglieri Nobilio, Orciuoli, Andreassi, ancora Nobilio, la quale anticipa il proprio voto favorevole alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come integrata e modificata;

VISTO l'art. 1 comma 10 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016*», il quale ha disposto modifiche alle tre componenti della IUC IMU-TASI e TARI;

VISTO il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 5/8 09/2014 ai sensi del l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che dispone in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilendo che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Preso atto che le modifiche introdotte dalla richiamata legge di stabilità incidono su alcune delle disposizioni regolamentari introdotte con la richiamata deliberazione, per cui è opportuno intervenire modificando quanto disposto ormai non applicabile per effetto delle sopravvenute norme legislative;

Tenuto presente, inoltre, che in aggiunta a quanto sopra, è volontà dell'Amministrazione integrare la componente regolamentare in materia di TARI in considerazione del fatto che il Comune di Albano Laziale è sede di discarica, e che, nell'ambito della propria potestà regolamentare, intende riconoscere ai nuclei familiari che risiedono nelle sue immediate vicinanze e subiscono maggiormente il disagio ambientale provocato dalla presenza dei siti di smaltimento, agevolazioni attraverso una forma di riduzione sulla tariffa annualmente determinata nonché, incentivare la raccolta differenziata introducendo una soluzione premiale per i soggetti che smaltiscono i contenitori in plastica attraverso gli eco-box presenti sul territorio comunale.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per

l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal predetto art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSIDERATO che, per quanto disposto dalla richiamata normativa, appare necessario procedere alla integrazione del vigente regolamento nelle varie componenti tributarie, IMU, TARI e TSI in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità e s.m.i. anche allo scopo di rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo da parte del contribuente e semplificarne gli adempimenti;

VISTA la bozza predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le norme contenute l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CONSTATATO, quindi, la propria competenza in merito;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato, rag. Maurizia Di Felice, in data 06.04.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile dal Dirigente della Ragioneria, dott. Enrico Pacetti, in data 06.04.2016 i sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 23

votanti: n. 23

astenuiti: nessuno

favorevoli: n. 23

contrari: nessuno

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) adottate in applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016*», che, allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di Istituire, per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, una riduzione tariffaria da applicarsi nelle aree limitrofe alla discarica come a suo tempo individuate attraverso uno studio del territorio basato sulla determinazione di una distanza equivalente fra il centro, rappresentato dalla discarica, e le aree circostanti la stessa; i cui limiti perimetrali sono rappresentati dalla linea ferroviaria Roma-Velletri; dalla Via Roncigliano per il tratto oltre la ferrovia fino alla intersezione con Via Tor Paluzzi; dalla Via Cancelliera, ivi compresi i piccoli tratti delle vie incluse fra la via Cancelliera stessa e Via dei Tulipani; dalla Via Ardeatina, per il tratto compreso fra Via di Cancelliera e via Tor Paluzzi.

3. Di richiamare pertanto quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.05.2008 con riferimento alle vie di seguito elencate, nelle quali, con decorrenza 2016 viene ripristinato il diritto ai nuclei familiari residenti ad avere un abbattimento tariffario:

1. Via Cancelliera
2. Via Massimetta
3. Via Pantanelle
4. Via Roncigliano
5. Via Tor Paluzzi
6. Via Ardeatina
7. Via delle selve
8. Via delle Viti
9. Via degli Aranci
10. Via More
11. Via degli Ulivi
12. Via dei Castagni
13. Via dei Ciliegi
14. Via dei Fonanili
15. Via dei Gigli
16. Via dei Lecci
17. Via dei Meli
18. Via dei Noccioli
19. Via dei Peri
20. Via della Torre
21. Via delle Noci
22. Via delle Pesche
23. Via delle Susine
24. Via dei Meloni
25. Via primo maggio
26. Via Villa Franca
27. Via degli olmi
28. Via Abete

4. di istituire in via sperimentale, l'iniziativa denominata "Ecocredit" riservata alle utenze domestiche e non domestiche per la sensibilizzazione al conferimento differenziato della plastica presso le eco-case posizionate sul territorio comunale.
5. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), nella componente TARI che, allegate alla presente deliberazione, sotto la lettera B ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. stabilire che, sulla base di quanto disposto circa il differimento del termine per l'approvazione dei Bilanci degli EE LL per l'anno in corso , il presente provvedimento è adottato nei termini di legge e che pertanto avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;
7. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 ;
8. di dare mandato agli uffici preposti affinché provvedano alla armonizzazione del regolamento vigente con quanto disciplinato con il presente atto dando la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti, già del versamento degli acconti per l'anno 2016.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

Allegato A

Titolo II
Disciplina IMU

Articolo 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO AREA FABBRICABILE TERRENO AGRICOLO ABITAZIONE PRINCIPALE

OMISSIS....

COMMA 5. Sono equiparate all'abitazione principale le U I appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

Comma 6. **E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare** posseduta dai **cittadini italiani** non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani **residenti all'estero** (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, **a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"**

ARTICOLO 9

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

Omissis.....

Comma 4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione , rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3 comma 51 della Legge 23/12/1996 n. 662 un moltiplicatore pari a 135.

ARTICOLO 12

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

COMMI 1 E 2 ABROGATI

+

ARTICOLO 15
AGEVOLAZIONI

1. A decorrere dal 01.01.2016, per sopravvenute disposizioni normative che hanno inciso sulla disciplina dell'IMU con riferimento alla possibilità di assimilazione i immobili dati in uso gratuito a parenti entro il primo grado, sono abrogati i commi 1-3- e 4 . Dalla medesima data , agli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado , si applica la disciplina introdotta dalla legge 12/12/2015 n. 208 art. 1 comma 10. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione dovrà essere attestato mediante presentazione della ordinaria dichiarazione.

ARTICOLO 16

ESENZIONI

Omissis

2. Omissis

h) A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro

ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

TITOLO III

TARI

ART.47

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Omissis

Art. 1 omissis

Comma b-1 l' unica abitazione posseduta in Italia dai **cittadini italiani** non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani **residenti all'estero** (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, **, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso** (comma 2 dell'art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014), paga la TARI **nella misura ridotta di due terzi.**

TITOLO IV

TASI

ART. 62

PRESUPPOSTO E FINALITA'

OMISSIS

3. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

omissis

ART.63

SOGGETTI PASSIVI

Omissis

2. omissis

2.a Nel caso in cui l'U.I. è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale (esclusa A/1 A/8 e A/9) il possessore per l'anno 2016 versa la TASI nella misura stabilita nel 2015.

Art. 64

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla Tasi tutti i fabbricati e le aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Omissis

3. Omissis

4. abrogato

Allegato B

ART. 47 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Omissis.....

3. bis Alle utenze domestiche che insistono nelle immediate vicinanze della discarica e che pertanto subiscono un maggior disagio ambientale apportato dalla presenza dei siti, in particolare quelli che ubicati nelle seguenti Vie:

1. Via Cancelliera
2. Via Massimetta
3. Via Pantanelle
4. Via Roncigliano
5. Via Tor Paluzzi
6. Via Ardeatina
7. Via delle selve
8. Via delle Viti
9. Via degli Aranci
10. Via More
11. Via degli Ulivi
12. Via dei Castagni
13. Via dei Ciliegi
14. Via dei Fonanili
15. Via dei Gigli
16. Via dei Lecci
17. Via dei Meli
18. Via dei Noccioli
19. Via dei Peri
20. Via della Torre
21. Via delle Noci
22. Via delle Pesche
23. Via delle Susine
24. Via dei Meloni
25. Via primo maggio
26. Via Villa Franca
27. Via degli olmi
28. Via Abete

è concessa una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo pari al 10% , con effetto dal 1 gennaio dell'anno 2016.

In sede di prima applicazione, trattandosi di agevolazione legata a criteri oggettivi correlati alla ubicazione dell'immobile , la riduzione viene applicata d'ufficio sulla base dei dati rilevati dall'ufficio tributi e sarà compensata in sede di conguaglio con la rata di saldo del mese di novembre.

La spesa derivante sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e sarà finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 51 AGEVOLAZIONI

Omissis.....

Comma 4. . A decorrere dal 01.01.2016, è avviata, in via sperimentale, l'iniziativa denominata "Ecocredit" riservata alle utenze domestiche e non domestiche, finalizzata alla sensibilizzazione al conferimento differenziato della plastica presso le eco-case posizionate sul territorio comunale. Tali Impianti dotati di sistemi automatici di identificazione del soggetto conferente mediante utilizzo della tessera sanitaria personale, nonché di di misurazione delle contenitori in plastica conferiti permetteranno al soggetto conferente di accumulare dei punti.

4.a. Attraverso il sistema di raccolta di "Eco-punti" si ha diritto ad ottenere sconti sull'importo del tributo per il servizio rifiuti (TARI) dovuto per l'anno, che verrà riconosciuto nella rata di conguaglio.

4.b L'abbattimento complessivo da riconoscersi non può superare , per ciascun anno, l'ammontare dei benefici contabilizzati dal comune in termini di minori costi o maggiori proventi realizzati a seguito del conferimento differenziato della plastica presso le eco-case.

4.c La regolamentazione del sistema di raccolta punti resta a carico del competente Ufficio Ambiente, mentre la determinazione dei limiti minimi di accesso al beneficio e l'ammontare della riduzione da riconoscersi per ciascun anno verranno fissati in sede di determinazione annuale delle tariffe.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
f.to Vincenzo Rovere

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Daniela Urtesi

Della suesposta deliberazione viene oggi 17.05.2016 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi

L'incaricato
f.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal
al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Responsabile Segreteria Generale OO.II.
Dott.ssa Silvia De Angelis